

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 158/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 2/04		
Stato membro	Germania		
Regione	Bassa Sassonia (comune di Bremervörde)		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Direttiva del comune di Bremervörde del 16.12.2003, relativa al cofinanziamento di sovvenzioni per il sostegno individuale di imprese, nel quadro del programma della Bassa Sassonia riguardante l'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006		
Base giuridica	§ 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 365) i. V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	400 000 EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere dal 17.12.2003		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2005		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle piccole e medie imprese	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si	
	Aiuto limitato a settori specifici		
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere		
	— Tutti i servizi		
	oppure		
	Trasporti		
	Servizi finanziari		
Altri servizi			

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Comune di Bremervörde		
	Indirizzo: Rathausplatz 1 D-27432 Bremervörde		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:	Si	
	a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e <ul style="list-style-type: none"> — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.	Si	
Numero dell'aiuto	XS15/04		
Stato membro	Italia		
Regione	Veneto		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Misura 1.7 azione b, contributi per l'utilizzo da parte di PMI di strutture qualificate per l'attività di ricerca.		
Base giuridica	Docup obiettivo 2, 2000-2006; Dgr n. 3025 del 9 novembre 2001 Dgr n. 2633 del 8 agosto 2003 (bando)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	2 600 000,00 EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere da 15/03/2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31/12/2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	

Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	
	Aiuto limitato a settori specifici	Sì
	— Miniere di carbone	
	— Industria manifatturiera	Sì
	Oppure	
	Siderurgia	
	Cantieri navali	
	Fibre sintetiche	
	Industria automobilistica	
	Altre industrie manifatturiere	Sì
	— Tutti i servizi	
	oppure	
	Trasporti	
	Servizi finanziari	
Altri servizi	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Veneto	
	Indirizzo: Direzione Industria Corso del Popolo, 14 30174 Mestre Venezia	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.	Sì
Numero dell'aiuto	XS59/04	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	Nord-est dell'Inghilterra	
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Allendale Estates	

Base giuridica	Regional Development Agencies Act 1998 Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11 Section 2 Local Government Act 2000		
Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale	
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	187 186 GBP
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dal 19 luglio 2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 30 dicembre 2005		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
	Aiuto limitato a settori specifici	No	
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	Oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere		
	— Tutti i servizi		
	Oppure		
	Trasporti		
	Servizi finanziari		
Altri servizi			

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome: Government Office for the North East European Programmes Secretariat</p> <hr/> <p>Indirizzo: Wellbar House Gallowgate Newcastle upon Tyne NE1 4TD</p>
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	<p>Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:</p> <p>a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure <p>b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.</p>